LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE.

Oggetto e ambito di applicazione

Le presenti Linee Guida indicano, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Monasterace degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune di Monasterace in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune di Monasterace

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature la cui tenuta è demandata al Responsabile del Servizio Contenzioso, secondo le modalità di seguito descritte. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Ufficio del GdP - Tribunale - Corte di Appello – Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale –Corte d'Appello - Cassazione Penale.

Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie.

L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato .

In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Servizio Contenzioso, di avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente e comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria. L'elenco così formato avrà valore per tutto il 2017. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale , mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute. I nominativi dei professionisti richiedenti, in possesso dei requisiti richiesti, sono inseriti nell' Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti :

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano e/o hanno promosso nei cinque anni precedenti la data di richiesta inserimento nell'elenco, giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, ovvero siano difensori in cause pendenti contro l'Ente saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

Iscrizione nell'Elenco

L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati :

- l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
- l'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- n. codice fiscale e n. partita IVA;

b) Curriculum vitae e professionale;

c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Monasterace o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato;

d) Dichiarazione di non aver promosso giudizi contro l'Ente nei cinque anni precedenti

e) Dichiarazione di accettazione di tutte le previsioni del codice integrativo di comportamento approvato con deliberazione commissariale adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 24 del 27/12/2013 e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

f) L'impegno a rendere gratis all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;

g) L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato , nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva in oltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione .

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cu al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale sulla relazione del Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae* in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente. La Giunta Comunale, individua, il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- principio di rotazione tra gli iscritti all'Albo;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di comportamento dell'Ente.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente con deliberazione commissariale adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 24 del 27/12/2013.

Non possono essere incaricati professionisti che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

Condizioni

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto: A.

L'indicazione del valore della causa;

B. L'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;

C. L'obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente e che dovrà essere allegato all'atto di incarico

D. L'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.

F. L'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

G. L'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

H. La garanzia della propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Convenzione per l'affidamento dell'incarico. Corrispettivo.

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere con l'Ente apposito disciplinare di incarico.

Il Responsabile del Servizio Contenzioso provvederà all'impegno di spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.

Il Settore interessato, prima di conferire qualsiasi incarico legale, procederà a:

- determinare il valore della controversia;

- richiedere un preventivo di spesa, facendo riferimento ai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55, calcolata in termini di rapporto tra servizio offerto ed onere economico a carico dell'Ente. L'Ente si riserva la possibilità di ricorrere a procedure comparative tra più professionisti per l'affidamento di un incarico. All'atto del conferimento dell'incarico il legale può richiedere la liquidazione di un acconto, in ogni caso in misura non superiore al 20% del compenso complessivo stabilito che sarà liquidato al termine del giudizio, salvo liquidazioni di successivi richiesti acconti da liquidarsi previo accordo tra le parti e sempre in ragione del 20% pattuito.

Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà, dopo aver trasmesso la sentenza o decisione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, rilasciare apposita parcella delle spese, diritti ed onorari di

causa, nella quale dovrà dare conto, in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale e delle somme d'acconto eventualmente introitate.

Alla liquidazione del compenso e dell'eventuale acconto si provvederà in ogni caso solo previa emissione, da parte del legale incaricato, di apposita fattura elettronica.

Nel prospetto di seguito riportato, sono indicati i compensi spettanti ai professionisti incaricati in relazione al valore della controversia, sulle quali gli stessi professionisti potranno applicare ulteriore riduzione percentuale :

VALORE DELLA CONTROVERSIA	**COMPENSO LEGALE**
Tutte le cause rientranti nella competenza del Giudice di Pace	€ 400,00 oltre acc.
Da €. 0 ad €. 5000,00	€500,00 oltre acc.
Da 5.001,00 Fino a €. 10.000,00	€. 600,00 oltre acc.
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 850,00 oltre acc.
Da € 25.001,00 a € 55.000,00	€ 1.150,00 oltre acc.
Da € 55.001,00 a € 75.000,00	1.400,00 oltre acc.
Da € 75.001,00 a 105.000,00	€ 2.300,00 oltre acc.
Da € 105.001,00 a € 150.000,00	€ 3.300,00 oltre acc.
Da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 4.300,00 oltre acc.
Da € 250.001,00 a € 350.000,00	€ 5.300,00 oltre acc.
Da € 350.001,00 a € 520.000,00	€ 6.300,00 oltre acc.
Da € 520.001,01	€ 7.500,00 oltre acc.

M**ediazione civile e negoziazione assistita**

Il Servizio Contenzioso dell'Ente, ove ne sussistano i presupposti di legge, ricorrerà agli strumenti negoziali di risoluzione delle controversie della mediazione civile e della negoziazione assistita, resi obbligatori, per determinate materie, rispettivamente dal D. Lgs. 28/2010, come modificato dalla Legge 98/2013 e dal D.L. 132/2014, convertito in Legge 162/2014.

Transazione delle controversie

Il Servizio Contenzioso dell'Ente, in relazione alle cause pendenti, previo parere scritto del legale incaricato, valuterà la definizione delle stesse in via transattiva; per le controversie stragiudiziali sarà il Responsabile del Servizio medesimo a procedere all'esame dei presupposti di fatto e di diritto, dell'*an debeatur* e del *quantum debeatur* al fine di verificare la convenienza per l'Ente di definire le controversie con transazione, onde evitare un aggravio di spese a carico dell'Ente.

Ogni transazione dovrà essere comunque autorizzata dalla Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo corredato da idonea relazione formulata dal Responsabile del Settore interessato. Si richiama, al riguardo, un parere della Corte dei Conti secondo cui "visto che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, è possibile per l'Ente stesso definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. In ogni caso tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo".

Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;

- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico,

- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;

Registro

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un" Albo degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Servizio Contenzioso.

Pubblicità

L'elenco dei professionisti avvocati patrocinatori del Comune ed l'Albo degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.Per l'iscrizione nell'Elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio e sul portale Web dell'Ente.

Gli incarichi sono pubblicati, a cura del Responsabile del Servizio Contenzioso, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. (sistema PER LA PA).

L'elenco dei professionisti e l'Albo degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti Linee Guida, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.